

A tutti i clienti
in indirizzo

Circolare n. 4/2018

Circolare per il Cliente 16 gennaio 2018

Versione Completa

IN BREVE

- Deducibilità degli acquisti di carburante e relativa detrazione IVA: le novità della legge di Bilancio 2018
- Pronti i modelli 2018 di 730, CU, 770, Cupe, Iva
- 730 precompilato: invio spese sanitarie 2017 in scadenza al 31 gennaio
- Il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica
- Entro il 31 gennaio stampa e aggiornamento di registri contabili e libro inventari
- Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2018
- Approvato il nuovo modello per la dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
- Trasmissione dati fatture emesse e ricevute: pronti i codici tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico
- Atti di natura fiscale e societari stipulati con atto pubblico informatico: rimane la competenza esclusiva del notaio
- Contributo integrativo e IVA godono del privilegio professionale
- Dichiarazione di non detenzione della TV per il canone RAI

APPROFONDIMENTI

- Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
- Nella legge di Bilancio 2018 agevolazioni fiscali, fatturazione elettronica e nuovo calendario fiscale

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

MANOVRA 2018

Deducibilità degli acquisti di carburante e relativa detrazione IVA: le novità della legge di Bilancio 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909, da 916 a 927

A partire **dal 1° luglio 2018** vi sarà l'obbligo, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante **esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili** (carte di credito, di debito o prepagate), **abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti**.

A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con **fattura elettronica**. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.

Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all'Agenzia Entrate.

Vedi l'Approfondimento

DICHIARAZIONI

Pronti i modelli 2018 di 730, CU, 770, Cupe, Iva

Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 10793/2018, n. 1729/2018, n. 10621/2018, n. 9520/2018, n. 10581/2018

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli definitivi 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, Iva, 770, Iva e CUPE, con le relative istruzioni.

Tra le principali modifiche si segnalano l'introduzione nei modelli 730 e CU della cedolare secca per le locazioni brevi, dei premi di risultato e del welfare aziendale. Il modello di dichiarazione Iva, invece, tiene conto di tutte le ultime novità in materia di Iva di gruppo e split payment.

Aggiornate anche le istruzioni del modello 730/2018 con il **nuovo termine del 23 luglio** per l'invio della dichiarazione. Si ricorda che la nuova scadenza è valida sia per chi invia autonomamente la dichiarazione precompilata sia per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti.

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

730 precompilato: invio spese sanitarie 2017 in scadenza al 31 gennaio

Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie; a tal fine, le strutture sanitarie ed i medici

devono trasmettere al STS, **entro il 31 gennaio 2018**, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- farmacie (pubbliche e private);
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
- parafarmacie;
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche/i;
- tecnici sanitari di radiologia medica;
- ottici;
- veterinari.

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, direttamente dall'interessato o tramite intermediario incaricato (es: commercialista, CAF, ecc.).

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 dicembre 2017, n. 305134

Con il Provvedimento del 28 dicembre 2017, n. 305134 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, che sarà **utilizzabile dal 15 marzo 2018**. Sono inoltre state approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

L'Agenzia Entrate informa che, vista l'esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle novità della nuova versione del modello, e per permettere l'aggiornamento delle procedure dei sistemi informatici interessati, sarà possibile utilizzare la precedente modulistica cartacea (Modello 4) fino al 31 dicembre 2018.

SCRITTURE CONTABILI

Entro il 31 gennaio stampa e aggiornamento di registri contabili e libro inventari

Si ricorda che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto "entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi" (D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 489).

Per le registrazioni relative al 2016 il termine per la stampa dei registri è differente rispetto a quello previsto per le registrazioni 2015 in quanto è mutato il termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Il termine è fissato:

- al **31 gennaio 2018** (tre mesi dopo il 31 ottobre 2017) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade **entro tre mesi dall'invio del loro relativo modello unico**.

Vedi l'Approfondimento

IMPOSTE DIRETTE

Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2018

Agenzia delle Entrate, Comunicato 29 dicembre 2017

Sono state pubblicate nel supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 le tabelle nazionali per il periodo d'imposta 2018 dei costi chilometrici per autoveicoli e motocicli, elaborate e valide per tutto il 2018, al fine di determinare il compenso in natura per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo.

Le tabelle, elaborate dall'Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 314/1997); le tabelle in tutto sono 9 e si riferiscono alle seguenti categorie:

- autoveicoli a benzina in produzione;
- autoveicoli a gasolio in produzione;
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione;
- autoveicoli elettrici e ibridi in produzione;
- autoveicoli a benzina fuori produzione;
- autoveicoli a gasolio fuori produzione;
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione;
- autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione;
- motocicli.

I valori riportati nelle tabelle si utilizzano per quantificare forfetariamente l'importo della remunerazione aggiuntiva del dipendente che può utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati.

Le tabelle sono utili anche per calcolare i rimborsi a dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo a favore dell'azienda.

IMPOSTA DI BOLLO

Approvato il nuovo modello per la dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 dicembre 2017, n. 306346/2017

È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia Entrate il nuovo modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, approvato con il Provvedimento del 29 dicembre 2017, n. 306346/2017. Sono state inoltre pubblicate le relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello, che va a sostituire il precedente approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 17 dicembre 2015, n. 2015/160709 prevede la possibilità di esercitare l'opzione per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, nonché la facoltà di revoca della stessa.

AGEVOLAZIONI**Trasmissione dati fatture emesse e ricevute: pronti i codici tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico**

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 gennaio 2018, n. 2/E

Con la Risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2017 l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate:

- "6881" denominato "Credito d'imposta - Adeguamento tecnologico - 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78";
- "6882" denominato "Credito d'imposta - Adeguamento tecnologico - 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".

Il suddetto credito spetta ai soggetti in attività nel 2017, purché nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro. Spetta anche a coloro abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio.

Entrambi i crediti d'imposta sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

SOCIETÀ**Atti di natura fiscale e societari stipulati con atto pubblico informatico: rimane la competenza esclusiva del notaio**

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 25

L'art. 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) consente di stipulare alcune tipologie di atti di impresa e di società con atto pubblico informatico, attraverso la modifica di norme che avevano introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per la loro sottoscrizione.

Con l'abrogazione della disposizione contenuta nel Collegato fiscale 2018, secondo la quale la stipula di alcuni atti d'impresa e societari poteva avvenire con firma digitale ad opera di intermediari abilitati, **la competenza esclusiva in materia di atti societari torna ai notai**, gli unici soggetti individuati per la stipula di atti mediante atto pubblico informatico.

È quindi prevista la possibilità dell'utilizzo da parte del notaio, per la stipula di alcune tipologie di atti di natura straordinaria, dell'atto pubblico informatico e la salvaguardia, per gli stessi atti, dei requisiti formali previsti dal Codice civile per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

L'atto pubblico informatico viene conservato in modo informatico attraverso un apposito sistema di Conservazione a Norma del Notariato, realizzato e gestito da Notartel (Società informatica del notariato italiano).

Gli atti di impresa e di società ricompresi nella nuova normativa sono:

- atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del Codice civile);
- atti di trasformazione delle società (artt. 2498 - 2500-novies del codice civile);
- atti di fusione delle società (artt. 2501 - 2505-quater del Codice civile);
- atti di scissione delle società (artt. 2506 - 2506-quater del Codice civile);
- contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del Codice civile).

PROCEDURE CONCURSUALI

Contributo integrativo e IVA godono del privilegio professionale

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 474

L'art. 1, comma 474, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha modificato il n. 2) dell'art. 2751-bis comma 1 c.c., stabilendo che il privilegio generale si estende ai crediti riguardanti *"le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione"*.

È stata quindi **allargata a tutti i professionisti la qualificazione privilegiata della parte di credito riferito al contributo integrativo applicato all'onorario**.

Anteriormente a questa modifica, il privilegio del contributo integrativo era attribuito esclusivamente agli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori commercialisti; ora il credito per contributo integrativo diviene privilegiato anche per tutti gli altri professionisti, ad esempio gli avvocati.

TASSE E IMPOSTE VARIE

Dichiarazione di non detenzione della TV per il canone RAI

I titolari di un'utenza elettrica non detentori di apparecchi televisivi, **entro il 31 gennaio 2018**, devono effettuare apposita comunicazione all'Agenzia Entrate al fine di non pagare il canone TV 2018.

La dichiarazione potrà essere fatta utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione disponibile online.

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2018

Nella legge di Bilancio 2018 agevolazioni fiscali, fatturazione elettronica e nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62, ha introdotto numerose e interessanti disposizioni fiscali.

Ecco una sintesi delle principali novità per imprese e persone fisiche.

Detrazioni per la riqualificazione energetica

Sono state **prorogate al 31 dicembre 2018** le detrazioni IRPEF/IRES, in generale nella misura del 65%, previste per le spese sostenute per determinate tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Si segnala però la riduzione al 50% dell'aliquota di detrazione per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari.

Sono state altresì rimodulate al 50% le detrazioni per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione spetta invece nella misura del 65% per:

- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Si applica la detrazione del 50% (fino a un valore massimo di detrazione pari a 30.000 euro) per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È stata introdotta la detrazione del 65% per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Il beneficio della detrazione spetta ora anche agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari), e agli enti aventi le stesse finalità, e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le detrazioni sono suddivise in 10 rate annuali di pari importo.

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è **necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato e la trasmissione, entro 90 giorni dal collaudo, dei dati contenuti nella certificazione energetica all'ENEA.**

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica si applicano anche per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. La detrazione, però, spetta nella misura del 70% nel caso in cui i lavori interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o nella misura del 70% se gli interventi hanno il fine di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Vi è la possibilità di cedere le detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica.

Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e il bonus mobili

È stata **prorogata al 31 dicembre 2018** la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio fino al limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

È stato altresì prorogato, e modificato in parte, il cosiddetto “bonus mobili” che prevede, per i soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, un'ulteriore detrazione del 50% per ulteriori spese documentate sostenute nel 2018 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati da gennaio 2017.

L'ammontare complessivo della spesa non può superare i 10.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Bonus aree verdi

È stata **introdotta una nuova detrazione** per incentivare le opere su giardini, balconi, giardini pensili e terrazze private.

Per l'anno 2018 è prevista infatti una detrazione pari al 36% (da ripartire in 10 quote annuali) delle spese documentate sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; questa agevolazione non è legata alla ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili; risultano detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all'esecuzione dei predetti interventi.

Gli interventi devono essere effettuati **su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali**.

Si sottolinea che è prevista la riduzione della detrazione al 50% per gli **immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo da professionisti o imprenditori**.

Super e iper ammortamento

Prorogata anche la disciplina del super e iper ammortamento **per l'anno 2018**.

Si tratta di agevolazioni che prevedono che, ai fini delle imposte sui redditi, per soggetti titolari di reddito d'impresa e per esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, il costo di acquisizione sia maggiorato con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rispetto al 2017 sono intervenute delle modifiche: il **super ammortamento** passa dal 40% al 30% e vengono esclusi gli investimenti in veicoli ed altri mezzi di trasporto. Vi è possibilità di usufruire del super ammortamento fino al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l'ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L'**iper ammortamento** viene invece confermato al 150% e sarà possibile usufruirne fino al 31 dicembre 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l'ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono state **confermate le norme in merito alla documentazione e dichiarazione rese dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro.**

Se nel corso di fruizione dell'agevolazione, viene ceduto il bene a titolo oneroso, non viene meno la possibilità di fruire della maggiorazione delle quote se nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Legge e se tali caratteristiche vengono attestate, sempre secondo le regole stabilite.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Nel 2018 è possibile usufruire della **proroga dei termini per la rivalutazione** da parte delle persone fisiche (e società di persone) di partecipazioni societarie non negoziate e terreni edificabili e con destinazione agricola.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare all'intero valore di perizia è confermata all'8% e il termine di versamento della rata unica è fissato al 30 giugno 2018; nel caso invece di opzione in tre rate annuali di pari importo, queste dovranno essere versate, maggiorate di interessi al 3% annuo, il 30 giugno 2018, il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.

Possono godere della rivalutazione i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018.

L'Agenzia Entrate, con una vecchia Risoluzione del 2006, riconfermata poi nel 2008, ha chiarito che qualora il contribuente avesse già rivalutato il costo della partecipazione, può usufruire della riapertura dell'agevolazione, scomputando l'imposta sostitutiva già versata e non versando le eventuali rate ancora pendenti.

Dividendi e partecipazioni qualificate con tassazione secca al 26%

Dal 2018 viene **allineato il trattamento fiscale tra dividendi e partecipazioni "qualificate" e "non qualificate"**, prevedendo in entrambi i casi l'applicazione di una imposta sostitutiva del 26%.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiranno in un'unica ed indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze potranno essere compensate con le relative minusvalenze.

Nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 ha modificato alcune scadenze fiscali, tra cui si segnala:

Adempimento	Scadenza
-------------	----------

Invio dei dati delle fatture (spesometro) relativi al primo semestre (o al secondo trimestre, per chi effettua l'invio su base trimestrale)	30/09/2018
Invio del Modello 730	23/07/2018
Invio del Modello Redditi	31/10/2018
Invio del Modello 770	31/10/2018
Invio del Modello Irap	31/10/2018
Invio della CU contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata	31/10/2018

Deducibilità degli acquisti di carburante e relativa detrazione IVA

Al fine di contrastare l'evasione fiscale sono state introdotte delle novità in tema di cessione di carburante verso soggetti IVA per tracciarne e controllarne le operazioni.

A partire **dal 1° luglio 2018 vi sarà l'obbligo**, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, **di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili** (carte di credito, di debito o prepagate), **abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti**.

A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con fattura elettronica.

Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.

Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all'Agenzia Entrate.

Fatturazione elettronica

A partire **dal 2019, vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica sia per le operazioni effettuate tra soggetti residenti**, stabiliti o identificati in Italia, **sia in ambito B2C (business to consumer)**, ovvero per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati.

Dalla stessa data è prevista la **conseguente soppressione dello spesometro**.

Saranno obbligati all'emissione della fattura elettronica:

- società ed enti stabiliti in Italia;

- imprenditori, artisti e professionisti residenti in Italia (fatta eccezione per i contribuenti ex-minimi e in regime forfettario);
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

Sono compresi anche i soggetti non residenti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.

SCRITTURE CONTABILI

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Si ricorda che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi” (D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 489).

Per le registrazioni relative al 2016 il termine per la stampa dei registri è differente rispetto a quello previsto per le registrazioni 2015 in quanto è mutato il termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Il termine è fissato:

- al **31 gennaio 2018** (tre mesi dopo il 31 ottobre 2017) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade **entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico**.

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Per quanto riguarda il **registro beni ammortizzabili**, l’art. 16, D.P.R. n. 600/1973, impone come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Con riferimento al **libro inventari**, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante pena, nei casi più gravi, “l’invalidazione della contabilità”.

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:

- nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;
- nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.

La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.

Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce. L'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.

Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l'obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l'indicazione dell'anno in cui è effettuata la bollatura (Circolare Agenzia delle Entrate n. 92/E del 22 ottobre 2001).

Per i **soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa**, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione

I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- gli imprenditori individuali;
- le società di persone;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici;
- i G.E.I.E.;
- i consorzi di cui all'articolo 2612 c.c.;
- le società estere;
- le associazioni e fondazioni;
- gli enti morali.

Per i **soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa**, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- le sedi secondarie di società estere;
- i consorzi ed aziende di enti locali;
- gli enti pubblici.

Il **pagamento dell'imposta di bollo** può essere assolto mediante:

- applicazione di marche da bollo nell'ultima pagina numerata;
- versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.

In ogni caso, l'imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.

Sono **esenti dall'imposta di bollo**:

- le Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro il titolo di esenzione: art. 66, commi 6 bis e 6 ter, D.L. n. 331/1993 convertito con legge n. 427/1993;
- le O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (art. 17 D.Lgs. n. 460/1997);
- le cooperative sociali, che devono però indicare il numero di iscrizione nell'albo delle cooperative.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 29 gennaio 2018	Modello REDDITI/IRAP	Termine ultimo per ravvedere l'omessa presentazione dei Modelli REDDITI/IRAP scaduta il 31/10/2017 con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo.	Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione.	Telematica
Lunedì 29 gennaio 2018	Modello 770	Termine ultimo per ravvedere l'omessa presentazione del Modello 770, scaduta il 31/10/2017.	Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione.	Telematica
Mercoledì 31 gennaio 2018	Libri contabili	Termine per la stampa del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili (anno 2016).	Esercenti attività d'impresa.	
Mercoledì 31 gennaio 2018	Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria	Termine per la trasmissione al sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2017.	Farmacie, strutture sanitarie pubbliche/privat e accreditate e non accreditate, medici iscritti	Telematica

			all'albo dei chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari.	
--	--	--	--	--

Studio Tozzi & C. S.a.s.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.